



Comune di Laglio

REGOLAMENTO CIMITERIALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.02.2000

Modificato con D.C.C. n. 41 del 17.06.2000

Integrato con D.C.C. n. 16 del 21 aprile 2016

Integrato con D.C.C. n. 28 del 21 luglio 2016

TITOLO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

ART.1 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'UFFICIO DI STATO CIVILE, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

ART.2 - DENUNCIA DEI CASI DI MORTE DA FARSÌ DAI MEDICI

La norma dell'art.103 sub.a) del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n.1265 e del 1° comma dell'art.1 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n.285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso: a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica; b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art.141 del Regio Decreto 9 Luglio 1939 n.1238. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

ART.3 - DENUNCIA DI CASI DI MORTE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

ART.4 - RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quello di Pubblica Sicurezza e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perchè rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

ART.5 - VISITA DEL MEDICO NECROSCOPO

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'autorità sanitaria locale competente esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9 Luglio 1939, n.1238.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatto non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285 e comunque non dopo le 30 ore.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale competente.

ART. 6 - CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVA

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione.

ART. 7 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 8 NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1,2,3 e 5 del presente regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale competente.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

ART.9 RICONTRIO DIAGNOSTICO

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Responsabile dell'A.S.L. competente può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incarico dell'A.S.L..

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

TITOLO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 10 - PERIODO DI OSSERVAZIONE NORMALE

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

ART. 11 - PERIODO DI OSSERVAZIONE CAUTELATIVO

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

ART. 12 - RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano su proposta del Responsabile dell'A.S.L. competente, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 13 - POSIZIONE DEL CORPO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Responsabile dell'A.S.L. competente.

ART. 14 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Il deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, è ubicato presso l'Obitorio dell'Ospedale S. Anna Via Napoleona nc. 60 - Como.

Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita da parte del personale dello stesso Ospedale.

Per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività, l'obitorio e' ubicato presso l'Ospedale S. Anna di Como.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'A.S.L. competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

TITOLO III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 15 - DEPOSIZIONE DEL CADAVERE NE FERETRO

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possano essere chiusi nello stesso feretro soltanto la madre e neonato, morti nell'atto del parto.

ART. 16 - CARATTERISTICHE DELLA CASSA

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e durature presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm..

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 17 - TRASPORTO DELLE SALME

Il trasporto delle salme è:

- a) a carico della famiglia quando questa affida direttamente ad idonea ditta privata il servizio funebre; b) a carico del Comune in ogni altro caso:

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'A.S.L. competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al seppellitore incaricato.

ART. 18 - CARATTERISTICHE DEI CARRI PER IL TRASPORTO

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri potranno essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'A.S.L., che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione. Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART.19 - TRASPORTI CON TERMINI RIDOTTI

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 20 - MORTI PER INFORTUNI O INCIDENTI

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

E' demandata al custode-seppellitore la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 21 - PRECAUZIONE PER I DECESSI A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'A.S.L., salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'A.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 22 TRASPORTI CON MEZZI SPECIALI

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento di Polizia Mortuaria 10.09.1990, n. 285.

Nei casi previsti dal suddetto articolo, ove il servizio e trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria. Ove sia richiesto il trasporto di cadavere con mezzi di terzi, sia nel caso di partenza da questo Comune verso altro Comune o all'estero, sia nel caso di arrivo da un altro Comune e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi di cui al precedente art. 18, il Comune potrà imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non supererà quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 23 - ORARI DEI TRASPORTI FUNEBRI

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonchè il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Il trasporto nei giorni festivi non è di norma consentito fatto salvo casi particolari richiesti dal Medico dell'A.S.L. competente.

ART. 24 - TRASPORTO DI SALME IN ALTRO COMUNE

Per il trasporto di salme in altro Comune o all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 25,27 e 28 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

ART. 25 - MODALITA' PER IL TRASPORTO FUORI COMUNE

Il trasporto della salma fuori del Comune sarà fatto con carro apposito chiuso partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 26 - AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO FUORI COMUNE

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco o suo delegato che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

TITOLO V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

ART. 27 - AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA

Il custode-seppellitore del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

ART. 28 - CUSTODIA DEI DOCUMENTI

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode-seppellitore del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

ART. 29 - RICEVIMENTO DI SALME E RESTI MORTALI

Il custode-seppellitore del cimitero riceve:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso in vita la residenza;
- c) i cadaveri delle persone che in vita hanno avuto la propria residenza nel Comune per almeno 10 anni;
- d) i cadaveri delle persone che sono state residenti ma emigrate in Case di Cura o di Riposo, in quanto equiparati ai residenti ;
- e) i cadaveri delle persone non residenti ascendenti o discendenti in linea retta, nonchè coniuge di cittadini residenti nel Comune ;
- f) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
- g) per i cadaveri delle persone non residenti indicati nei commi a - c - e è prevista la sola inumazione;
- h) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 10.09.1990, n. 285;
- i) i resti mortali delle persone indicate ai punti: a - b - c - d - e - f;
- l) i resti mortali delle persone di cui al punto e) potranno essere collocati nelle apposite cellette di più antica costruzione in base comunque alla disponibilità dei posti;
- m) i cadaveri delle persone né nati né residenti in vita nel Comune, non compresi nei precedenti commi, per i quali è prevista la sola inumazione. L'accettazione di tali cadaveri è subordinata alla disponibilità dei posti.

ART. 30 - DEPOSITO PROVVISORIO DI SALME O DI RESTI MORTALI

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode-seppellitore ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

TITOLO VI - INUMAZIONI

ART. 31 - SEPOLTURE

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10.09.1990, n. 285.

Sono a tumulazione, le sepolture in loculi, celle o tombe individuale in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76,77 e 78 del citato regolamento n. 285.

ART. 32 - CARATTERISTICHE DEL TERRENO PER LE INUMAZIONI

Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'articolo 68 del citato regolamento n. 285.

ART. 33 - FORMA E CLASSE DEI CAMPI

I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

ART. 34 - CIPPI INDICATIVI

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto, a cura del custode-seppellitore del cimitero, dopo coperta la fossa con la terra.

ART. 35 - SCAVO DELLA FOSSA

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità del piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 36 - DIMENSIONI E DISPOSIZIONI DELLE FOSSE PER ADULTI

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

ART. 37 - FOSSE PER BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI DIECI ANNI

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

ART. 38 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

Le inumazione vengono accordate gratuitamente nell'esclusivo caso di residenti nullatenenti e senza parenti. Nei rimanenti casi il costo di inumazione è quello riscontrabile dalle tariffe in vigore. La durata della concessione è di anni 20, rinnovabile. Possono essere inumati alla tariffa base anche cittadini non residenti ma nativi di Laglio o cittadini che per almeno dieci anni sono stati residenti a Laglio, anche in epoca precedente.

Al di fuori di queste casistiche le tariffe (fatto salva l'autorizzazione del sindaco alla inumazione) vengono moltiplicate per cinque.

Possono essere aggiunte alla sepoltura, anche successivamente, previa concessione e relativo pagamento, i resti cinerari di congiunti di primo grado. Tutte le spese inerenti sono da considerare a carico del richiedente.

La durata della nuova concessione, che verrà regolata esattamente come per la concessione di un ossario, seguirà quella della salma inumata.

ART. 39 - REVOCA E DECADENZA DELLA SEPOLTURA

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura con spese a carico dell'Amministrazione.

ART. 40 - CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10.09.1990, n. 285 e dell'art. 16 del presente regolamento.

ART. 41 - NORME RIGUARDANTI LE SEPOLTURE A INUMAZIONE.

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.

Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, previo pagamento della relativa tassa.

Le dimensioni massime dei monumenti sono: lunghezza m. 1,80 larghezza m. 0,80 altezza m. 1,20.

Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.

Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà del Sindaco dietro domanda, di darne autorizzazione.

ART. 42 - ORNAMENTO CON FIORI E PIANTE

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1.00. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento con recupero delle spese.

ART. 43 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE - RECUPERO MATERIALI

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune. E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'ufficio comunale prima della scadenza stessa.

TITOLO VII - TUMULAZIONI

ART. 44 - SEPOLTURE A TUMULAZIONE

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa .

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

ART. 45 - TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata è fissata in anni 50 (cinquanta) dopo l'ultima tumulazione in linea diretta.
- b) posti in terra per tombe individuali in muratura: La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) rinnovabile;
- c) colombari o loculi individuali: La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) rinnovabile;
- d) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) rinnovabile;
- e) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 30 (trenta) rinnovabile.

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

ART. 46 - ATTO DI CONCESSIONE

La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune e il concessionario.

ART. 47 - PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE - CAUZIONE.

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione infruttifera pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata, da restituirsi 6 mesi dopo l'ultimazione dei lavori e dopo sopralluogo favorevole e stesura del verbale controfirmato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e dal Direttore dei Lavori.

ART. 48 - DOVERI DEI CONCESSIONARI

La concessione è subordinata all' accettazione e osservanza delle norme istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

ART. 49 - DECORRENZA DELLA CONCESSIONE - RINNOVI

Le concessioni di qualsiasi tipo, hanno decorrenza dalla data della **richiesta** della concessione. **Le concessioni sono rinnovabili per una sola volta.**

Nel contratto per la concessione di colombari e sepolcreti a persone viventi, è inserita la seguente clausola:

Per i contratti stipulati "in vita", al momento del reale utilizzo la concessione è prorogata automaticamente fino al compimento del trentesimo anno decorrente dalla data di tumulazione della salma.

A tal fine il concessionario (la persona che si intesta la concessione) verserà la differenza del corrispettivo vigente al momento della scadenza del contratto originario diviso per trentesimi e moltiplicato per gli anni di non occupazione del colombaro o sepolcreto.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle tumulazioni già eseguite in base ai precedenti contratti, previo provvedimento del Responsabile del servizio con cui sono accertati i presupposti per la proroga della concessione e determinato l'importo a conguaglio.

ART. 50 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Su richiesta degli interessati per necessità di trasferimento della salma viene revocata la concessione ed in tal caso non è previsto alcun rimborso; saranno a carico del richiedente le spese di apertura e successiva sepoltura se all'interno dello stesso cimitero.

ART. 51 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

TITOLO VIII - CAPPELLE ED EDICOLE

ART. 52 - CONCESSIONE DELL'AREA

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree indicate dal Consiglio Comunale.

All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, e comunque a 50 anni dall'ultima tumulazione dall'avente diritto in linea diretta.

ART. 53 - PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ED ESECUZIONE DEI LAVORI

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data di concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione comunale dell'Ufficio tecnico comunale.

ART. 54 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguirsi e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni dovranno recare la firma del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessario, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione Edilizia.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia e del Responsabile dell'A.S.L. competente.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere raccolte nel sepolcro.

Le sepolture private non dovranno avere diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

ART. 55 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPPELLE

Per la manutenzione straordinaria delle cappelle, il concessionario ha l'obbligo di presentare all'ufficio tecnico comunale il progetto, in triplice esemplare, e dare dettagliata descrizione dei lavori da eseguire.

ART. 56 - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI

All'esecutore dei lavori è fatto salvo l'obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'ufficio tecnico comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto l'obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

ART. 57 - DIRITTO DI SEPOLCRO

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro discendenti in linea diretta e relativi coniugi; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

ART. 58 - OSSARI, CINERARI, COLOMBARI

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari come da art. 53 del presente regolamento.

ART. 59 - MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'AREA

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 53, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 47, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

ART. 60 - COLLAUDO DELL'OPERE E RIMBORSO DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale previsto dall'art. 47 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dall' A.S.L. e dall'Ufficio tecnico comunale.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

ART. 61 - SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 57.

ART. 62 - MANUTENZIONE DELLE OPERE

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune:

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

TITOLO IX - TOMBE INDIVIDUALI O SEPOLCRETI

ART. 63 - NORME PER LA CONCESSIONE

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

La concessione ha durata di anni 30 rinnovabili.

Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'art. 52 e seguenti.

ART. 64 - SOVRAPPOSIZIONE DI SALME

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due previa collocazione di tombette in cemento. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte, entrambe corrispondenti all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Tanto per le salme, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art. 76 del Regolamento di polizia mortuaria 10.09.1990 n. 285, e quelle che potranno essere impartire caso per caso dagli Uffici competenti.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato in Comune il corrispettivo previsto dalla tariffa stabilita.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di due, sono ammesse soltanto per: a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;

b) fratelli e sorelle consanguinee;

c) coniuge.

E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

ART. 65 - TERMINI PER LA COSTRUZIONE DEL MONUMENTO

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione Comunale disporrà la tumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al successore verrà restituito il 70 per cento del corrispettivo per l'area.

ART. 66 - MANUTENZIONE - REVOCA - DECADENZA

Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura le norme previste dagli articoli 59 e 62.

TITOLO X – COLOMBARI

ART. 67 - NORME PER LA CONCESSIONE

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo IX; **è ammessa** la concessione di colombari a persone viventi.

Nei colombari è ammesso il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

ART. 68 - LASTRE DI CHIUSURA ED ORNAMENTI

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune.

ART. 69 - CARATTERISTICA DEI FERETRI

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una lamina di zinco o di piombo e l'altra esterna, di legno (vedi art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285).

ART. 70 - DIRITTO DI SEPOLTURA E DURATA DELLA CONCESSIONE

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale viene stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

La concessione ha la durata di anni 30 rinnovabile.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

La concessione, anche in caso di sovrapposizione di cassetine con i resti mortali o con le ceneri, ha decorrenza dalla data della prima tumulazione.

TITOLO XI - OSSARI E CINERARI

ART. 71 - OSSARIO COMUNE

Le ossa che si rinvenivano in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ART. 72 - NICCHIE OSSARIO

Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di anni trenta rinnovabile avente decorrenza dalla data della stipulazione. Le lastre di chiusura saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune.

ART. 73 - CINERARIO COMUNE

Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione è ubicato presso il Cimitero del Comune.

ART. 74 - CELLETTE CINERARIE

Per l'accoglimento delle urne cinerarie è previsto nel cimitero un fabbricato ossario.

La concessione ha la durata di anni trenta rinnovabile dalla data della stipulazione.

Le lastre di chiusura saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune.

ART. 75 - CELLETTE CINERARIE/OSSARI - TRASFERIMENTI DEI RESTI

E' consentito trasferire i resti di ossari o cinerari collocati nelle cellette di piu' antica costruzione in quelli nuovi, previa stipula di nuovo contratto.

La concessione avrà comunque decorrenza dalla data indicata nella vecchia concessione.

A seguito di tale trasferimento il concessionario verserà al Tesoriere Comunale la differenza del costo tra la vecchia e la nuova celletta e tutte le spese sostenute per tale trasferimento.

TITOLO XII - CREMAZIONE

ART. 76 - TRASPORTO SALMA PER LA CREMAZIONE

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco, o suo delegato, dal Comune ove è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 26.

ART. 77 - URNA CINERARIA

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 78 - TRASPORTO DELLE URNE CON LE CENERI

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Responsabile dell'A.S.L. competente nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

ART. 79 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco, o suo delegato, sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 20 della legge 04.01.1968 n. 15.

Per coloro i quali al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questo non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Responsabile dell'A.S.L. competente dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART. 80 - VERBALE DI CONSEGNA DELL'URNA CON LE CENERI

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono conservate le ceneri.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati presenti nel Cimitero.

Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

TITOLO XIII - AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

ART. 81 - AUTOPSIE

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco ed a quest'ultimo al Responsabile dell'A.S.L. competente per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 02.07.1934 n. 1265 e successive modifiche.

ART. 82 - IMBALSAMAZIONI

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del Responsabile dell'A.S.L. competente, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

ART. 83 - IMBALSAMAZIONE DI CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. 13.02.1964 n. 185 in quanto applicabili.

TITOLO XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 84 - ESUMAZIONI

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni si eseguono dopo 10 anni dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte a sacro recinto chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dell'Autorità Giudiziaria per esigenze della giustizia.

ART. 85 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Responsabile dell'A.S.L. competente dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 86 - SALME ESUMATE D'ORDINE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile dell'A.S.L. competente e del custodesepellitore.

ART. 87 - DIVIETO DI APPORTARE RIDUZIONI A SALME

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode-sepellitore è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 88 - TRASFERIMENTO DI FERETRI IN ALTRA SEDE

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile dell'A.S.L. competente constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

ART. 89 - RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa che vengono rivenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi avessero interesse abbiano fatta domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette ossario di cui all'art. 72.

ART. 90 - PERSONALE CHE DEVE PRESENZIARE ALLE OPERAZIONI

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Responsabile dell'A.S.L. competente.

ART. 91 - COMPENSI PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale incaricato, come da allegata tabella.

TITOLO XV - SERVIZI CIMITERIALI

ART. 92 - MANUTENZIONE E VIGILANZA

L'attivazione dei servizi di manutenzione, d'ordine e di vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco. Il responsabile dell'A.S.L. competente controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 93 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale: a) per la parte amministrativa l'ufficio demografico, sezione servizio funebre; b) per la parte sanitaria il Responsabile dell'A.S.L. competente; c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, complementari ed ampliamenti, manutenzioni, ecc.) l'ufficio tecnico.

ART. 94 - IL CUSTODE-SEPPELLITORE DEL CIMITERO

Il custode-seppellitore del cimitero è alle dipendenze dell'Ufficio demografico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, dell'Ufficio tecnico comunale per quanto riguarda le manutenzioni e del Responsabile dell'A.S.L. competente per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

ART. 95 - COMPITI DEL CUSTODE-SEPPELLITORE

Il custode-seppellitore del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 nonché dal presente regolamento comunale.

ART. 96 - TENUTA DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI

Il custode-seppellitore, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 7; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco.

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc..

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare di detti registri deve essere consegnato ad ogni fine anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il custode-seppellitore.

ART. 97 - OBBLIGHI DEL CUSTODE-SEPPELLITORE

Il custode-seppellitore del cimitero deve altresì:

- 1) scavare le fosse occorrenti alla inumazione delle salme e predisporre i loculi per la tumulazione con sufficiente anticipo sul funerale;
- 2) provvedere alla sepoltura delle salme in terra, nei loculi e nelle cappelle nonché alla sistemazione delle ceneri negli appositi cinerari;
- 3) ritirare per ogni feretro ricevuto e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
- 4) completare con un'apposita cordonatura la delimitazione della zona interessata alla rimozione della terra a seguito dell'inumazione;
- 5) tenere costantemente aggiornato il registro delle tumulazioni, inumazioni ed esumazioni; 6) sorvegliare le salme deposte nelle camera mortuaria;
- 7) assistere e sorvegliare la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- 8) provvedere alle esumazioni ordinarie;
- 9) provvedere alle esumazioni straordinarie, ordinate dai competenti Uffici Comunali, sottoscrivendo con l'Ufficiale Sanitario il relativo verbale, nonché occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che potrebbero avvenire nel cimitero;
- 10) rispettare le disposizioni impartite dai competenti uffici comunali circa il giorno e l'ora di effettuazione delle esumazioni dei cadaveri, per permettere ai familiari interessati di presenziare alle operazioni di rito;
- 11) raccogliere, collocare negli appositi contenitori e depositare negli ossari del cimitero i resti delle esumazioni; 12) consegnare al Comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali;
- 13) consegnare alla ditta incaricata per lo smaltimento, tutti i materiali residui derivanti dalle esumazioni nel rispetto delle normative vigenti;
- 14) segnalare all'Ufficio Sanitario competente, per il tramite dell'Ufficio Tecnico comunale, ogni deficienza che venisse riscontrata dal punto di vista sanitario sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- 15) provvedere nel modo più decoroso alla pulizia, alla disinfezione del magazzino e della camera mortuaria; 16) segnalare, nel più breve tempo possibile, all'U.T.C. del Comune eventuali guasti, anomalie o danni all'interno del Cimitero con particolare riguardo a ciò che potrebbe comportare rischio per i visitatori;
- 17) provvedere all'acquisto e alla corretta conservazione degli attrezzi e dei materiali atti all'esecuzione dei lavori sopra indicati;
- 18) utilizzare correttamente gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale per il deposito di materiali vari e attrezzi da lavoro;
- 19) prendere visione e conoscenza del Regolamento di Polizia Mortuaria vigente, facendo particolare attenzione alle norme specifiche relative all'appalto di cui è titolare;
- 20) mantenere un comportamento rispettoso del luogo e delle persone in esso convenute; 21) utilizzare l'apposito e lo specifico vestiario, anche monouso, solo nell'area Cimiteriale; 22) utilizzare gli appositi attrezzi solo per uso Cimiteriale e solo per tali aree.

Le operazioni di pulizia e di manutenzione del verde del cimitero potranno essere svolte dal custodesepellitore o da idonea ditta individuata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 98 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Il servizio di illuminazione votiva verrà gestito e regolamentato dall'Amministrazione Comunale nelle forme ritenute più opportune.

E' fatto divieto ai privati di manomettere gli impianti.

TITOLO XVI - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

ART. 99 - ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Sindaco ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria, giudiziaria e per gli incaricati dei servizi cimiteriali, nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 100 - DIVIETO DI INGRESSO

E' vietato l'ingresso a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio, salvo per i cani guida dei ciechi. Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 101 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 04 novembre.

ART. 102 - NORME PER I VISITATORI

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare le aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- g) distribuire materiale pubblicitario;
- h) raccogliere offerte di denaro se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO XVII - LAVORI EDILI

ART. 103 - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Nessun lavoro può essere eseguito da privati nei Cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione Comunale. Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.

ART. 104 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO

Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc...), troverà applicazione la vigente normativa.

La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da impedire qualsiasi accesso non autorizzato.

Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del Cimitero troveranno applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

ART. 105 - MATERIALI DI SCAVO

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

TITOLO XVIII - CONTRAVVENZIONI

ART. 106 - CONTRAVVENZIONI

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12.07.1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24.11.1981, n. 689.

TITOLO XIX - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 107 - REGOLAMENTO SPECIALE DI POLIZIA MORTUARIA

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del "REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA" approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni.

ART. 108 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte per legge.

All. delib. G.C. nr. 13 del 08.02.2002

TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI

IMPORTI

- LOCULI:

GRUPPO "A B e C"

1° - 4° e 5° fila

826,33

2° e 3° fila

1136,21

GRUPPO "D e E"

1° e 4° fila

929,62

2° e 3° fila

1291,14

- SOTTERRANEI SOTTO IL PORTICATO

309,87

- CAPPELLE APERTURA - CHIUSURA

129,11

- LOCULI OSSARIO

154,94

- SEPOLCRETI

2582,28

- INUMAZIONI (Art. 29 lett. c - e - m)

516,46

- ESUMAZIONE:

-disposta dall'Amministrazione Comunale per scadenza
della concessione o da altra autorità competente

GRATUITO

- richiesta da privati

258,23

- spese di riapertura straordinaria di sepolcreti
richiesta da privati

258,23

(escluse opere di marmista)

- spese di riapertura straordinaria dei loculi richiesta
da privati

103,29

(escluse opere di marmista)

- spese di riapertura straordinaria dei loculi ossari
richiesta da privati 51,65
(escluse opere di marmista)

- ESTUMULAZIONE:

- disposta dall'Amministrazione Comunale per scadenza
della concessione o da altra autorità competente GRATUITO
- richiesta da privati prima della scadenza della concessione:
- da loculi 103,29 - da ossari
51,65
- cappelle 129,11

- POSA LAPIDI:

- murali (dimensioni ...x...) 129,11 - sulle fisse del campo comune
(dimensioni 80x180) 154,94

Per le salme di persone che sono state residenti ma emigrate in case di Cura o di Riposo vengono applicate le suddette tariffe (art. 29 lett. d).

Per le salme di persone che non hanno la residenza anagrafica o che non sono nati nel Comune di Laglio, le tariffe vengono QUINTUPLICATE qualunque sia il tipo di concessione richiesta, salvo le inumazioni di cui all'art. 29 lett. c - e - m.